

(Allegato n.ro 5)

Schema di

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOCERA INFERIORE E L' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO:

“ _____ ”

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____ in Via Libroia di Nocera Inferiore presso gli uffici della Pubblica Istruzione del Comune di Nocera Inferiore

TRA

IL COMUNE DI NOCERA INFERIORE, che in seguito sarà chiamato **Ente Pubblico**, partita IVA _____, rappresentato dal Funzionario Delegato del Servizio Istruzione, sport cultura e Turismo, Dott.ssa Carmela Pacelli, nata Nocera Inferiore il 3.02.1960.

E

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ _____ ” che in seguito sarà chiamata organizzazione, codice fiscale _____, con sede legale in Nocera Inferiore (Sa), Via _____, iscritta con decreto n. _____ del _____ nel Registro Regionale del Volontariato, rappresentata dal signor _____, nato a _____ () il _____, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

PREMESSO:

che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;

che la Regione Campania con Legge Regionale n. 9/1993 ha dato attuazione alla Legge-quadro sul Volontariato;

che a seguito di procedura di scelta, ai sensi della legge 266/91, dell'Organizzazione di Volontariato, approvata con determinazione dirigenziale n.ro _____ del _____, visto il verbale di Commissione del _____, n.ro _____, viene accolta e scelta l'organizzazione di volontariato “ _____ ” quale migliore proposta di convenzionamento presentata al Comune di Nocera Inferiore per la realizzazione del progetto Trasporto di utilità sociale per il Quartiere di Fiano;

Che in relazione alla proposta presentata ed approvata, si rende necessaria formalizzare l'accordo proposto, concludendo apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

si conviene quanto segue:

ART.1

L'Ente Pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio di competenza le attività del progetto “Trasporto di utilità sociale per il quartiere di Fiano” dalla stessa presentato, di cui al testo riportato in allegato sotto la lettera “A”, quale parte integrante della presente convenzione.

Nella stessa viene definito l'attività dettagliata, oggetto di convenzione, con l'indicazione delle modalità di rimborso spese e l'indicazione della consistenza numerica dei volontari da impiegarsi nell'espletamento dell'attività, la tipologia delle prestazioni.

Art.2

Nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 1 l'organizzazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari associati idoneo ad assicurare lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate.

Ai fini di cui al comma 1, s'intende qui richiamato con effetto vincolante l'elenco nominativo delle persone fisiche che saranno impegnate come volontarie e la loro competenza professionale" allegato sotto la lettera "B" alla presente convenzione.

I volontari soci dell'organizzazione dovranno essere sempre prevalenti per numero e prestazioni rispetto a eventuali lavoratori dipendenti o autonomi, di cui l'organizzazione intenda avvalersi esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. All'inizio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente Pubblico nella persona del dal Funzionario Delegato del Servizio Istruzione, sport cultura e Turismo o suo delegato e dal responsabile e dell'organizzazione dal legale rappresentante o suo delegato concordano la definizione delle modalità di coordinamento e la verifica periodica dei risultati conseguiti.

Art.3

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli Operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le Opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati conseguiti mediante incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente.

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Art.5

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti di assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge n. 266/1991, come da polizza stipulata con _____

La copertura assicurativa degli utenti e/o eventuali avventori sono a carico dell'Ente pubblico.

Art.6

L'organizzazione utilizzerà per l'attività il mezzo messo a disposizione dal Comune di Nocera Inferiore. FIAT IVECO DAILY SOC/8 targato _____

Art.7

Gli oneri e le spese ammessi a rimborso, sono elencati nell'allegato di cui all'art. 1, nel limite di Euro 11.700,00, per il periodo settembre 2016/maggio 2017.

L'Ente pubblico mensilmente si impegna a rimborsare all'organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'organizzazione all'Ente pubblico con scadenza mensile.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Al termine della validità della convenzione, il responsabile della gestione del progetto presenta all'Ente pubblico una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art.8

L'organizzazione e i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dalla legge per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale

In ogni caso d'organizzazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 9

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione, fino al mese di maggio 2017. L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto, in caso di:

1. gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'organizzazione.

La convenzione decade automaticamente:

- a. se nel corso della sua durata l'organizzazione per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro regionale istituito dalle singole Regioni ai sensi dell'art. 6 della Legge 266/91; a tal fine, è fatto obbligo all'organizzazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'Ente pubblico l'avvenuta conferma ad opera della competente Direzione regionale.
- b. in caso di sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le Associazioni di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale n. 9/1993, conseguente, fra l'altro, al mancato rinnovo da parte dell'Associazione delle coperture assicurative dei propri aderenti, la convenzione resta sospesa nella sua applicazione fino alla definizione del relativo procedimento amministrativo.

L'Organizzazione ha facoltà di recesso dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare con lettera raccomandata AR. a firma del proprio legale rappresentante.

Dal canto suo, l'Ente Pubblico si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere il servizio in qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sociale.

In tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, all'Associazione di volontariato compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

Art. 10

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, , comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta, dal Foro competente di Nocera inferiore, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.

Le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

Eventuali spese connesse alla stipula della presente convenzione restano a carico dell'Ente Pubblico

Associazione di Volontariato _____
Il Presidente

Comune di Nocera Inferiore
Il Funzionario Delegato